Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 26 FEBBRAIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8:

Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1965 (dalla serie 1ª/1965 alla serie 20ª/1965), emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione eseguita l'8 febbraio 1958. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(461)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 56.

Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di avanzamento o nella riserva o in congedo assoluto per età o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione del servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria, prevista dal precedente art. 3, un'indennità speciale annua lorda non riversibile nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di anni 65, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art 1 oppure in quelle di cui al precedente art. 2, nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Detta indennità non compete invece agli ufficiali collocati a domanda fuori quadro e fuori organico e successivamente comunque transitati in ausiliaria nonché a quelli collocati in ausiliaria dal congedo provvisorio o a domanda direttamente dal servizio permanente effettivo.

L'indennità prevista dal presente articolo sostituisce quella stabilita dall'art. 1, primo comma del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457 e successive modificazioni ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1953. Le disposizioni stesse sono applicabili anche agli ufficiali che fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge si sono trovati nelle condizioni richieste per la applicazione del precedente articolo.

Art 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 11 febbraio 1958, n. 57.

Estensione della disposizione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, a tutti gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che abbiano conseguito, o che conseguano, il titolo di studio prescritto per l'ex gruppo B dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie che alla data di entrata in vigore della presente legge sono muniti del titolo di studio prescritto per l'ex gruppo *B* dei dipendenti statali, possono, nel termine di tre mesi dalla data stessa, presentare istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Gli aiutanti che conseguano il titolo di studio di cui al primo comma successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare la istanza di passaggio nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nel termine di tre mesi dalla data in cui il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 58.

Sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è aumentato di mille e duecento unità.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di novecento posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino a prestar servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, siano in possesso della licenza elementare ed abbiano almeno 21 anni di età.

Non si applica per gli amanuensi e dattilografi sopra indicati il limite massimo di età previsto dall'art. 2, n. 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella quota di posti non riservata a norma del comma precedente, gli amanuensi e dattilografi possono concorrere soltanto se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, contenente norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

Art. 3.

Per l'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota di posti loro riservata a norma del primo comma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'art. 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, e quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso anche relativamente alla durata e alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

Art. 4.

Dei posti aumentati a norma dell'art. 1, ottanta sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia.

Gli altri posti saranno ripartiti fra gli uffici giudiziari con decreto Ministeriale, a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Art. 5.

Con la decorrenza indicata nel secondo comma dell'art. 6 è abrogato l'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 745.

Con la medesima decorrenza è abrogato altresì il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486.

Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera *a*), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere *a*) e *d*) e 7, lettera *a*), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesoro.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sarà indetto a norma dell'art. 2.

Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvederà, per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel primo comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA

Tabella contenente modificazioni al n. 4 e al n. 7, lettera a) della tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226

	Diritto fisso	Diritto di copia e diritto di rilascio
4. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia per la prima pagina		50
per ogni pagina successiva		20
b) diritto di certificazione di conformità	100	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
c) diritto di rilascio		5
d) diritto di copia		20
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autorizzazione è richiesta per copie di atti o di certificati predisposte dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*).		
I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.		
Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
7. Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 4, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 4.	

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 59.

Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 è sostituito dal seguente:

« L'importo dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 e le percentuali versate alle cancellerie dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori sulle somme devolute alla Cassa stessa e su quelle ricavate dalla vendita delle marche, costituiscono proventi di cancelleria ».

Art. 3.

Il comma primo dell'art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« I funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire bimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'art. 10 del presente decreto, una somma superiore alle lire 30.000, salvo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 13 ».

Art. 4.

Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modificato con l'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di cancelleria e segreteria che nella ripartizione bimestrale dei due terzi dei proventi hanno percepito la somma di lire 30.000, non possono partecipare alla ripartizione del terzo dei proventi. Coloro che hanno percepito una somma inferiore vi partecipano fino alla concorrenza di lire 30.000.

La somma non assegnata nella ripartizione del terzo va in aumento di quella da ripartire fra gli altri funzionari del distretto, fino alla concorrenza di lire 30.000 in conformità alle disposizioni del precedente comma.

La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'art. 12 sono ripartiti per un terzo in quote uguali fra tutti i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno percepito la quota di lire 30.000; un terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire ai bisogni straordinari dei tribunali e delle preture e, inoltre, nel caso di capienza, degli altri uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono; e il restante terzo è versato allo Stato, dedotte le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente.

Dopo i prelevamenti di cui all'art. 10 e i versamenti delle ritenute erariali previsti dall'art. 30 della legge 8 aprile 1952, n. 212, dai proventi netti attribuiti a ciascun cancelliere e segretario giudiziario, ciascun ufficio detrae una quota pari al due per cento da ver-

sare su apposito conto corrente postale intestato alla Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

Le somme versate a norma del precedente comma sono erogate insieme con le altre entrate della Cassa mutua, secondo le disposizioni della legge 11 maggio 1951, n. 384, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756 ».

Art. 5.

Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è sostituito dal seguente:

« Ai cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 13 della legge 14 novembre 1926, n. 1935, è corrisposta, in aggiunta alla quota prevista nell'articolo precedente, l'ulteriore quota di proventi stabilita nell'allegata tabella *B*.

La quota di cui al precedente comma è dovuta per il periodo di servizio effettivamente prestato ed è corrisposta in rate semestrali posticipate, a cura del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 6.

Rimangono in vigore, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge, le disposizioni della legge 9 aprile 1953, n. 226, e quelle richiamate dal primo comma dell'art. 6 della legge medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA *A*

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
1. - Diritto per la prima iscrizione nei ruoli generali e nei registri generali in materia civile e penale:		
per gli uffici di conciliazione	20	—
per gli altri uffici giudiziari .	100	—
2 - Diritto per ogni fascicolo di affare civile e penale da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni civili e penale		
per gli uffici di conciliazione . .	30	—
per gli altri uffici giudiziari .	100	—
3. - Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali e nei giornali stabiliti dal giudice		
per gli uffici di conciliazione . .	30	—
per gli altri uffici giudiziari	100	—
4. - Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione . . .	30	—
per gli altri uffici giudiziari . . .	100	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna e per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'art 607 del Codice di procedura penale	100	—
5. - Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti . . .	120	—
6. - Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari, per ogni mandato . .	100	—
7 - Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	150	—
8 - Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno, per ciascun anno di ricerca . .	50	—
9 - Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	50	—
10 - Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni ecc., compresi i copialettere, per ogni cento pagine o frazione . .	100	—
11 - Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal Codice civile, dei libri di commercio	100	—
12. - Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, o fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'art 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'art. 101 del medesimo regio decreto	300	—
13 - Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
b) diritto di certificazione di conformità	100	—
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 20 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina		
c) diritto di rilascio	—	5
d) diritto di copia	—	20

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche. Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b*). I diritti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata. Per gli uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.		
14 - Diritto di urgenza: per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche	Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13	

TABELLA *B*

1. — Corte di cassazione e Procura generale della cassazione	L. 200 000	annue
2. — Corti di appello e Procure generali - Tribunale acque pubbliche - Tribunali e Procure della Repubblica, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490	» 150 000	»
3. — Altri Tribunali e Procure della Repubblica, Preture costituite in Sezioni	» 100 000	»

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia* GONELLA

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 60.

Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38.

Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.

Art. 2.

I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.

Art. 3.

Le promozioni per scrutinio alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del 30 novembre dell'anno in cui è indetto lo scrutinio.

Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di vice cancelliere o vice segretario, ivi compresa la anzianità valutabile ai sensi dell'art. 201 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, previo giudizio favorevole della Commissione centrale di scrutinio, sentite le Commissioni di vigilanza o i capi di ufficio per il personale in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 95 e 97 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati prosciolti dagli addebiti disciplinari ovvero nei loro confronti è stata revocata la sospensione.

I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono riesaminati per l'eventuale promozione dopo almeno un anno dal precedente giudizio sfavorevole. La promozione per detti funzionari è conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio favorevole.

Art. 4.

Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è inquadrato in detto ruolo man mano che in esso si verifichino le vacanze, secondo l'ordine dell'attuale graduatoria, dopo l'ultimo funzionario della corrispondente qualifica.

Art. 5.

Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie del ruolo aggiunto sono collocati secondo l'ordine dell'attuale graduatoria nel ruolo transitorio di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983.

Ai predetti aiutanti si applicano le disposizioni della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983, e successive modificazioni.

Nel computo dell'anzianità prescritta per poter chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari si tiene conto del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

Gli aiutanti di cui al primo comma ritenuti idonei dalla Commissione centrale di scrutinio saranno collocati nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari con le modalità di cui all'art. 2 e dopo che sia stato inquadrato l'ultimo dei funzionari del ruolo aggiunto della carriera di concetto.

Art. 6.

I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.

Art. 7.

L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, è abrogato.

I funzionari che, in applicazione della disposizione di legge indicata nel primo comma, occupano, alla data di entrata in vigore della presente legge, posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, possono, finchè conservano la medesima qualifica e, in ogni caso, fino ad esaurimento, essere mantenuti in servizio negli uffici ai quali sono attualmente addetti, lasciandosi vacanti, negli stessi uffici, un ugual numero di posti di altre qualifiche.

Art 8.

Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà versata allo Stato, in conto entrate, la terza parte delle somme costituenti il supero di cui all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Ruolo organico del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie

QUADRO A — *Personale della carriera di concetto* (cancellieri e segretari), compreso quello proveniente dal ruolo soppresso degli aiutanti di cancelleria, a norma della legge 24 dicembre 1949, n 983

Coefficiente	QUALIFICA	Numero	Totale
500	Cancellieri capi e segretari capi di prima classe	91	6.643
402	Cancellieri capi e segretari capi di seconda classe	761	
325	Cancellieri capi e segretari capi di terza classe	1.097	
271	Cancellieri e segretari di prima classe	1.733 (1)	
229	Cancellieri e segretari di seconda classe	2.961 (2)	
202	Vice cancellieri e vice segretari		

(1) di cui 35 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria

(2) di cui 633 provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria.

QUADRO B. — *Personale della carriera esecutiva* (aiutanti di cancelleria): ruolo ad esaurimento secondo la legge 24 dicembre 1949, n 983.

Coefficiente	QUALIFICA	Numero	Totale
271	Aiutanti principali	21	376
229	Primi aiutanti	78	
202	Aiutanti	39	
180	Aiutanti aggiunti	238	
	Totale (Quadro A + Quadro B)		7.019

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 1958.

Sostituzione di un componente il Comitato del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1949, relativo alla nomina del prof. Giulio Quirino Giglioli, ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso l'Università di Roma, a componente del Comitato del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma;

Considerato che a seguito del decesso del predetto prof. Giglioli occorre procedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, sulla istituzione in Roma del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo;

Decreta:

Il prof. Mario Salmi, vice presidente del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, è nominato componente del Comitato del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma, in sostituzione del prof. Giulio Quirino Giglioli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1958

ZOLI

(940)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1957.

Regolamento del concorso pronostici « Enalotto », istituito con decreto Ministeriale 9 luglio 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro n. 16781, del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, con il quale è stato istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 25193, del 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 176, con il quale l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è stato incaricato della gestione del concorso predetto;

Visto il parere espresso dalla Commissione prevista dall'art. 1 del citato decreto Presidenziale 18 aprile 1951, n. 581, come da verbali delle sedute dei giorni 18, 19, 21 e 22 ottobre 1957;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1958
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 2. — BENNATI

Regolamento del concorso pronostici connesso con le estrazioni settimanali del giuoco del lotto
(*Enalotto*)

Art. 1.

Il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, esercita, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del giuoco del lotto. Detto concorso, istituito col decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, n. 16781, del 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonchè dal presente regolamento speciale.

Art. 2.

La gestione del concorso è affidata, giusta decreto del Ministro per le finanze n. 25193 del 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 176, all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) che assume, per tale fatto, la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

Art. 3.

Il concorso è abbinato alle estrazioni del giuoco del lotto ed è a svolgimento settimanale.

Per consentire tale abbinamento i 90 numeri del lotto sono idealmente distinti in tre gruppi. Il primo gruppo comprende i numeri dall'1 al 30, inclusivamente, il secondo gruppo i numeri dal 31 al 60, inclusivamente, il terzo gruppo i numeri dal 61 al 90, inclusivamente. Il concorso consiste nel pronosticare per ognuno dei primi estratti delle dieci ruote e dei secondi estratti di due ruote, eventualmente variabili di settimana in settimana, per un totale quindi di dodici estratti, indicati in una scheda, a quale gruppo appartenga ognuno di detti estratti, servendosi del segno 1 per indicare il primo gruppo (1 30), del segno x per indicare il secondo gruppo (31 60), e del segno 2 per indicare il terzo gruppo (61 90).

Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma dei punti (massimo 12) si prende a base per la determinazione dei vincitori, come previsto all'art. 14.

Art. 4.

I dodici pronostici devono essere indicati in colonna, uno sopra l'altro, in apposite caselle disposte in linea verticale. Ognuna di queste linee (colonne) rappresenta una giuocata autonoma e costituisce unità di misura per la determinazione dell'importo totale del giuoco, del monte premi e della ripartizione di questo fra le colonne vincenti.

La partecipazione al concorso deve tassativamente avvenire servendosi delle apposite schede stampate e distribuite dall'Ente gestore. Su ogni scheda, nella parte superiore, è stampato il numero che contraddistingue il concorso settimanale e la data dell'estrazione dei numeri del lotto al quale si riferisce. La scheda è divisa in tre parti (figlia, spoglio, matrice). Nella prima (parte-figlia) sono indicate le dieci ruote, per il pronostico sui primi estratti, e le altre due ruote (fra le dieci), per il pronostico sui secondi estratti.

Accanto ai 12 eventi sono stampati nella prima e nelle altre due parti della scheda le caselle per l'indicazione chiara e leggibile dei pronostici, a cura del partecipante, con i segni convenzionali ed insostituibili (1, x, 2) di cui all'art. 3.

La compilazione delle tre parti della scheda può avvenire mediante apposite schede predisposte per la scritturazione a decalco.

Il Ministero delle finanze può autorizzare l'Ente gestore a mettere in distribuzione, ove fosse necessario, schede di partecipazione nelle quali l'indicazione delle ruote può essere sostituita con il numero d'ordine con cui le ruote stesse sono elencate nelle schede normali relative al concorso settimanale per il quale le schede in parola dovessero essere utilizzate.

Art. 5.

La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47,50 per colonna.

Per partecipare al concorso occorre consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative. La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente gestore appositamente designati. A scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì effettuarsi presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare e far osservare dai partecipanti stessi tutte le norme che disciplinano il concorso.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 2,50 per colonna. Analoga somma è dovuta quando l'accettazione delle giuocate è fatta presso gli uffici dell'Ente gestore.

Il 45 % dell'ammontare complessivo delle poste è destinato alla formazione della massa dei premi.

Art. 6.

La scheda di partecipazione è predisposta per 6 file verticali di pronostici (colonne). I partecipanti però possono utilizzare la scheda per 2 o per 6 colonne.

All'atto del versamento della posta ogni scheda dovrà essere convalidata ed individuata mediante l'applicazione, a cura del ricevitore o degli impiegati dell'Ente gestore, di un bollino in modo da coprire le tre parti superiori della scheda stessa.

I bollini sono di due specie: uno per la giuocata di due colonne e uno per la giuocata di sei colonne. Essi sono composti di tre parti, ognuna delle quali è contrassegnata dagli stessi numeri progressivi e serie.

Qualora, per qualsiasi motivo, su una scheda compilata per un numero di colonne superiori a due risultasse applicato un bollino per giuocata doppia, la scheda parteciperà al concorso esclusivamente con le due prime colonne a partire da sinistra.

Dopo l'applicazione del bollino, il ricevitore staccherà la prima parte (figlia) della scheda e la consegnerà al partecipante; conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (spoglio e matrice), per farle pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.

L'Ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a propria disposizione il tagliando-spoglio e depositerà le matrici per essere custodite negli archivi previsti nell'art. 10.

Art. 7.

La partecipazione può altresì avvenire con speciali schede che consentano di effettuare giuocate plurime con un numero di colonne, superiori a 6, risultante dal calcolo combinatorio sulla base dell'indicazione, per uno o più estratti, di due o di tutti e tre i segni che stanno ad indicare le tre varianti del pronostico.

I limiti minimi e massimi delle colonne che possono essere giuocate con una sola scheda sono stabiliti dal Ministero delle finanze, il quale fissa altresì quali combinazioni possano essere consentite.

Le schede per giuocate plurime, stampate e distribuite dall'Ente gestore, sono divise in tre parti (*figlia, spoglio, matrice*). Nella parte figlia l'indicazione delle ruote può essere sostituita con il numero d'ordine con cui le ruote stesse sono elencate nelle schede normali relative al concorso settimanale per il quale le schede per giuocate plurime vengono utilizzate. Le schede sono anche munite di un quarto tagliando da utilizzare nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 8.

Il partecipante deve indicare sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso. Nelle apposite caselle, poi,

deve apporre, per ogni estratto, i segni di pronostico singoli (1, oppure x, oppure 2) o a gruppi di due o a gruppi di tre, con la facoltà di dare ai segni abbinati e a quelli a gruppi di tre l'ordine desiderato.

Art 8

La convalida delle schede per giuocate plurime avviene, nel modo stabilito nell'art 6, con l'applicazione di bollini corrispondenti, come valore, al numero delle poste giuocate e consentite I ricevitori autorizzati provvederanno ai successivi adempimenti nel modo stabilito nell art 6 predetto

La partecipazione con schede per giuocate plurime si effettua presso speciali ricevitori autorizzati I normali ricevitori autorizzati, qualora non siano abilitati al ricevimento delle schede in questione, inoltrano le stesse, per la convalida, al competente ufficio dell'Ente gestore In questo caso il ricevitore consegna al partecipante un quarto tagliando, di cui sono munite le schede per giuocate plurime, che serve sola mente ad attestare l'avvenuto pagamento al ricevitore dell importo della giuocata

Ogni scheda per giuocata plurima partecipa al concorso con tante colonne quante ne corrispondono al valore delle poste dei bollini applicati sulla scheda stessa Nel caso che le colonne eccedano il valore delle poste dei bollini, saranno annullate le colonne eccedenti A questo fine viene effettuato lo sviluppo matematico della giuocata plurima partendo da sinistra a destra e dall'alto in basso, secondo l'ordine in cui i segni, a gruppi di due o di tre sono stati scritti accanto alle ruote prescelte Una volta scritti, a cominciare dall'alto, i segni del primo gruppo di varianti doppie o triple, nell ordine disposto dal partecipante, i segni dei successivi gruppi vengono ripetuti di seguito tante volte quanti sono i segni della precedente variante Così, se il primo gruppo di varianti e di due segni, il secondo di tre e il terzo di due, si ha che i segni del secondo gruppo vengono ognuno ripetuti due volte (in totale 6 segni) e i segni del secondo gruppo sei volte (in totale 12 segni) E così di seguito I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultimo gruppo sviluppato I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema Le colonne eccedenti da annullare sono le ultime dello sviluppo ottenuto

Art 9

L Ente gestore, stabilisce, a seconda delle varie località, la data e l ora di cessazione dell accettazione delle giuocate In ogni caso le matrici delle schede debbono risultare custodite negli archivi di cui all'art 10 prima dell ora fissata per le estrazioni del lotto

Art 10

Per la custodia delle matrici, presso ogni sede di zona od altro ufficio abilitato dall Ente gestore, e predisposto un apposito locale nel quale sono sistemati uno o piu armadi di sicu rezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e congegno di controllo

Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e sorvegliate da una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un funzionario ammi nistrativo di prefettura in rappresentanza del prefetto e da un rappresentante del sindaco La Commissione verbalizza il quantitativo di matrici da custodire, il numero e l'importo complessivo delle poste, gli estremi delle schede denunciate o accertate come mancanti Tutte le operazioni di archivio avvengono alla presenza dei tre componenti la Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

Art 11

Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente quelle risultanti dalle matrici che, compilate e ricevute nei modi prescritti, risultano custodite a norma dell'articolo precedente. Dette matrici fanno stato in ogni caso di contestazione

Qualora, per qualsiasi motivo, la matrice non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il concorrente ha diritto *solamente al rimborso della posta pagata*, dietro consegna del tagliando figlia in suo possesso, esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, ogni responsabilità tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari quanto dei ricevitori autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale disposto si applica anche nel caso in cui la matrice rinvenuta nell'archivio si presenti non integra.

L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di una matrice ne dànno notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto nell'art. 15.

Le matrici comunque mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.

Art. 12.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art 13 dovesse verificarsi, per causa di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute e custodite, le matrici distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso della quota della posta destinata alla massa dei premi.

La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di cui sopra dovesse essere constatata la non integrita dell'archivio o della sua chiusura.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art 13, saranno considerate valide solamente le giuocate vincenti gia accertate e verbalizzate, esclusa la facoltà di reclamo di cui all art 15.

Art 13.

Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto nelle dieci ruote, l'Ente gestore provvede, presso gli uffici ove è avvenuta la custodia delle matrici, ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi spoglio in suo possesso, le schede in cui vi siano colonne di pronostici che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di cui all'art 10

La Commissione, previa constatazione della integrita dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso le matrici delle schede come sopra individuate ed in base alle risultanze della verifica di riscontro determina le matrici vincenti e stabilisce il numero delle colonne che dovranno concorrere alla ripartizione del monte premi

Le operazioni della Commissione vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione delle finanze e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegate le matrici vincenti

Sono escluse, senza alcun diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle giuocate vincenti, le giuocate delle matrici che risultino indecifrabili o i cui segni di pronostico appaiono comunque alterati o corretti in modo da non consentire l accertamento dell'esattezza dei pronostici.

Art 14

Le colonne vincenti sono di norma di tre categorie Alla prima appartengono quelle in cui tutti i pronostici relativi ai dodici estratti sono esatti, alla seconda e alla terza le colonne rispettivamente con undici e con dieci pronostici esatti

Le colonne vincenti sono di due categorie quando non vi sono colonne con 12 punti, o con 11 punti o con 10 punti In questo caso vengono premiate le colonne con 12 e quelle con 11 punti, quelle con 12 e quelle con 10 punti; quelle con 11 e quelle con 10 punti

Qualora vi siano solamente colonne con punti 12, o con punti 11 o con punti 10, sara premiata una sola categoria Analogamente avverra se nessuna colonna avrà totalizzato 12, 11 e 10 punti, nel qual caso saranno premiate in unica cate goria le colonne che avessero conseguito il massimo punteggio.

Quando le categorie delle colonne vincenti sono tre, il 40 % dell'importo complessivo destinato alla massa dei premi a norma dell'art 5 va alla prima categoria, il 30 % alla seconda e l'altro 30 % alla terza Ogni singolo importo va diviso in parti eguali fra le colonne vincenti della rispettiva categoria.

Quando le categorie delle colonne vincenti sono due la massa dei premi viene divisa a metà fra le due categorie; ognuna di queste due metà è divisa in parti eguali fra le colonne vincenti della rispettiva categoria

Quando la categoria delle colonne vincenti è unica, l'intera massa dei premi è divisa in parti uguali fra le colonne vincenti dell'unica categoria.

Art. 15.

L'Ente gestore pubblica un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni concorso settimanale, sono elencati gli estremi delle matrici contenenti colonne vincenti. Nello stesso Bollettino, dopo gli adempimenti della Commissione centrale di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa dei premi,

il numero delle colonne vincenti per ogni singola categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare i partecipanti

Qualora il premio unitario delle tre categorie o di una di esse sia inferiore a L. 10 000, l'Ente gestore provvederà ad elencare in un apposito Bollettino ufficiale, da porre in visione presso ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti colonne aventi diritto al premio suddetto, limitatamente alle schede convalidate in ogni ricevitoria Il giuocatore che non abbia la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente dell'Ente gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per i reclami.

Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere vincitore con una o più colonne o in caso di pubblicazione degli estremi stessi ma con un numero di colonne vincenti inferiori a quello cui si ritiene di avere diritto, il partecipante può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi

A pena di decadenza di ogni diritto, tale reclamo deve essere accompagnato dalla parte figlia della scheda di partecipazione al concorso e deve pervenire al competente ufficio del l'Ente gestore entro e non oltre il primo lunedì successivo alla pubblicazione degli estremi delle schede con giuocate vincenti nel Bollettino ufficiale e nel Bollettino di ricevitoria

Presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art 10 procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente pervenuti, redigendone verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di colonne vincenti in prima verifica

I reclami accolti e quelli respinti debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale

Le Commissioni di zona possono trasmettere i reclami che appaiono di non pronta ed agevole decisione alla Commissione centrale prevista nell'art 16

Art 16

Presso la sede della Direzione generale dell'Ente gestore in Roma, è istituita una Commissione centrale composta da un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado superiore al 5°, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal l'Ispettore generale per il lotto e le lotterie, dai direttori delle divisioni concorsi pronostici e lotterie e da due funzionari della carriera direttiva di qualifica non inferiore a direttore di divisione, rispettivamente del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato In caso di impedimento o di assenza del magistrato presiede la Commissione l'ispettore generale per il lotto e le lotterie o chi ne fa le veci

Assolve le mansioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe

La Commissione centrale sulla scorta dei dati concernenti la riscossione delle poste, stabilisce l importo del monte premi e, in base al numero delle colonne riscontrate vincenti dalle Commissioni di zona, determina il numero complessivo di tali colonne nonchè le quote da pagare alle colonne stesse, a seconda delle categorie di appartenenza

Art 17

La Commissione centrale ha altresì il compito di esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai giuocatori ed in particolare modo i reclami non decisi dalle Commissioni di zona di cui all'ultimo comma dell'art 15 In merito a questi ultimi reclami le decisioni della Commissione centrale debbono essere adottate entro trenta giorni dalla data del concorso e devono essere pubblicate nel primo Bollettino ufficiale immediatamente susseguente

Nel caso in cui nessun reclamo sia stato trasmesso alla Commissione centrale, la quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è definitiva Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa delle decisioni della Commissione centrale, il calcolo delle quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le colonne vincenti anche quelle su cui vertono reclami, il premio delle quali viene però accantonato per essere successivamente attribuito ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora tutti i reclami siano accolti, le quote di premio diventano definitive Se uno o più reclami siano respinti, si attende il decorso del termine fissato nell'ultimo comma del presente articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto del premio o dei premi tra le colonne vincenti definitive Qualora invece sia stato promosso giudizio, il premio o i premi rimangono accantonati fino all esito definitivo del giudizio stesso

Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei dati della Commissione centrale cesserà per l Ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione delle matrici di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelle relative a reclami non accolti

Ogni presunto diritto comunque attinente o conseguente alla decisione dei reclami dovrà essere esercitato in giudizio entro i sessanta giorni successivi alla data di svolgimento del concorso

Art 18

Per avere diritto al pagamento dei premi occorre la consegna all Ente gestore della parte-figlia della scheda vincente, escluso qualsiasi equipollente.

I premi verranno pagati a favore e a spese del vincitore il cui nome, cognome e indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo della scheda In caso di identificazione incerta, di schede anonime o con nomi di fantasia il vincitore è tenuto a comunicare all Ente gestore il nominativo a favore del quale deve essere effettuato il pagamento

I premi di quota unitaria inferiore a L 10 000 vengono pagati, previo ritiro della parte figlia, a favore e a spesa dell esibitore del tagliando con le modalità stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino ufficiale

Nei casi in cui la quota unitaria di premio è inferiore a L 200 000, l'Amministrazione finanziaria può autorizzare l'Ente gestore a spedire a domicilio e a spese del vincitore l'importo del premio, senza alcun obbligo della consegna della parte-figlia, semprechè il nome, cognome e indirizzo del vincitore stesso risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio della scheda

Qualsiasi comunicazione riguardante le modalità di pagamento dei premi sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale recante le quote unitarie definitive dei premi di ogni concorso

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione del premio o dei premi se non ne richiedono, presentando la parte-figlia della scheda, il pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione degli estremi della matrice vincente.

Art 19

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute

Visto:

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(914)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1957.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1958-59.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959

CAPITOLI N. dell'esercizio 1957-58 (1)	1958-59 (2)	DENOMINAZIONE (3)	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1957-58 (4)	Variazioni che si propongono (5)	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1958-59 (Col. 4 ± 5) (6)
		ENTRATA			
1	1	Proventi della contribuzione per provvedere alle spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (articolo 1279, primo comma del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	30.000.000	+ (a) 5.000.000	35.000.000
2	2	Proventi della contribuzione per provvedere alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (articolo 1279, secondo comma, del Codice della navigazione, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547 e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	40.000.000	+ (a) 4.000.000	44.000.000
3	3	Canoni delle imprese portuali	2.500.000	— (b) 500.000	2.000.000
4	4	Proventi eventuali diversi	2.000	—	2.000
			72.502.000	+ 8.500.000	81.002.000
		SPESA			
1	1	Indennità di trasferta e di missione	5.500.000	+ (c) 500.000	6.000.000
2	2	Spese per provvedimenti relativi alla assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	40.000.000	+ (d) 4.000.000	44.000.000
3	3	Spese per la costruzione, la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	—	*per memoria*
4	4	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie di ufficio	5.000.000	—	5.000.000
5	5	Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni) (*g*)	5.350.000	—	5.350.000
6	6	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.000.000	—	2.000.000
7	7	Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale, dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso (regio decreto legge 24 settembre 1931, n. 1277, regio decreto-legge 31 agosto 1945, n. 572, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623, legge 4 giugno 1949, n. 422, legge 4 dicembre 1950, n. 888, decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, artt. 143 e 146 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima)	1.350.000	—	1.350.000
8	8	Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie	660.000	+ (e) 140.000	800.000
9	9	Spese causali	200.000	—	200.000
10	10	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	12.442.000	+ (f) 3.860.000	16.302.000
11	11	Fondo indennità licenziamento impiegati	*per memoria*	—	*per memoria*
			72.502.000	+ 8.500.000	81.002.000

(*a*) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.
(*b*) Diminuzione proposta in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.
(*c*) Aumento dipendente da previsto maggior fabbisogno.
(*d*) Aumento proposto in relazione allo sviluppo dell'attività assistenziale di cui all'oggetto del capitolo.
(*e*) Aumento proposto per migliorare l'assistenza al personale che versi in particolari condizioni di disagio finanziario.
(*f*) Aumento dipendente da previsto maggior gettito di gestione.
(*g*) Modificata la denominazione del capitolo in relazione alle disposizioni legislative che regolano la materia.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(930)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1958.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594, relativa al collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituita, per la durata di un triennio, la Commissione prevista dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Essa si compone:

a) del dott. Angelo Altarelli, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale, in qualità di presidente;

b) dell'ispettore capo ing. Mario Lensi, in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;

c) dell'ispettore superiore tecnico ing. Mario Bonacci, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) dell'ing. Ennio Ruina, in rappresentanza della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dell'ispettore generale prof. Pietro Didonna, in rappresentanza dell'Ispettorato medico del lavoro;

f) dell'ing. Renato Dardozzi, capo servizio presso la Società Telefonica Tirrena, in rappresentanza dei datori di lavoro;

g) del dott. Enzo Caracciolo, appartenente alla Unione italiana ciechi, in rappresentanza dei lavoratori;

h) del dott. Giovanni Di Sanza, direttore di divisione del Ministero del lavoro in qualità di segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1958

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 1090

(918)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1958.

Sostituzione di un membro del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, del 22 settembre 1953;

Riconosciuta la opportunità di sostituire il dott. Giuseppe Dall'Oglio da membro effettivo perchè destinato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Giuseppe Ferlesch, direttore generale per gli Accordi commerciali, viene nominato membro effettivo del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione del dott. Giuseppe Dall'Oglio.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1958

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 38. — SCIACCA

(942)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1958.

Classificazione tra le provinciali della strada ex militare da Pigna a Rezzo, in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1956, n. 39, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada ex militare dal bivio di Buggio presso Pigna, per Carmo Cangan, Molini di Triora, Andagna, Passo Teglia, Case Castellaro a Rezzo, all'innesto con la strada provinciale di Rezzo;

Visto il decreto in data 9 ottobre 1957, n. 3575, con il quale il Ministero della difesa-Esercito ha disposto che la strada suddetta cessi di appartenere al novero delle strade militari;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 novembre 1957, n. 2081;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada ex militare dal bivio di Buggio presso Pigna, per Carmo Cangan, Molini di Triora, Andagna, Passo Teglia, Case Castellaro a Rezzo, all'innesto con la strada provinciale di Rezzo in provincia di Imperia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: TOGNI

(932)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo fra il personale ferroviario della stazione di Firenze-Rifredi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 15 luglio 1957, con la quale il presidente della Società cooperativa di consumo fra il personale ferroviario della stazione di Firenze-Rifredi, con sede in Rifredi (Firenze), ha chiesto che il sodalizio venisse posto in liquidazione coatta amministrativa per palese stato di insolvenza dello stesso;

Viste le risultanze emerse dalla ispezione ordinaria eseguita sull'attività della Cooperativa suddetta;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo fra il personale ferroviario della stazione di Firenze Rifredi, con sede in Rifredi (Firenze), costituita con atto in data 25 settembre 1944 per notaio dott. Edilio Ritzu, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. rag. Romanelli Pietro è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(945)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1958.

Modifiche ed integrazioni di talune disposizioni di cui al decreto Ministeriale 1° febbraio 1956, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca nelle acque interne.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1956, concernente le direttive di carattere generale per l'applicazione del decreto Presidenziale sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di modificare e di integrare talune disposizioni di cui al decreto Ministeriale succitato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1956, citato nelle premesse, è così modificato:

Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi nonchè il prelevamento di campioni dei rifiuti di cui trattasi e l'analisi dei medesimi.

Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 5 del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1956, è sostituito dal seguente:

Qualora si tratti di bacini o corsi d'acqua interessanti due o più Provincie, la classifica delle acque e l'elenco delle reti e degli attrezzi consentiti per la pesca sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali interessate.

Art. 3.

Per la formazione dei provvedimenti di cui agli articoli 46, 47, primo comma, e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, deve essere sentita la Commissione locale di pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: VETRONE

(943)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo,

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo n. 1901 in data 4 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento in altra sede del sig. Vincenzo Sabatini rappresentante dell'Unione italiana del lavoro, richiesta dall'Associazione interessata, con il sig. Attilio Guerriero;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Attilio Guerriero è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, quale rappresentante dell'Unione italiana del lavoro in sostituzione del sig. Vincenzo Sabatini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1958 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1958, registro n 4 Interno foglio n 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di L 24 750 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957

(1001)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vicentini Marcello, già esercente in Vicenza, via Santa Lucia n 66

Tali marchi erano contrassegnati col n 99 VI.

(966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Parabiago

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1958, registro n 7 Lavori pubblici, foglio n 60, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Parabiago

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150

(965)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Aziende di credito

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 21 febbraio 1958, il Banco di Napoli, la Banca Privata Finanziaria, il Banco Ambrosiano, la Banca del Fucino, la Banca Antoniana la Cassa di Risparmio di Cuneo e la Cassa di Risparmio di Volterra (Pisa), sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico, previste dall'art 10 della legge 12 agosto 1957, n 752

(968) *Il direttore generale* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 25 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,70	624,83	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can	637,50	637,50	637 —	637,50	637,05	636,50	637,75	637,50	637,25	637,45
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,79	145,79	145,75	145,80	145,805	145,80	145,79	145,79
Kr D	90,40	90,34	90,43	90,385	90,40	90,35	90,38	90,35	90,36	90,35
Kr N	87,40	87,35	87,37	87,37	87,35	87,45	87,3725	87,40	87,37	87,36
Kr Sv.	120,30	120,28	120,33	120,30	120,20	120,45	120,31	120,30	120,29	120,30
Fol	164,45	164,51	164,54	164,53	164,55	164,70	164,52	164,45	164,52	164,48
Fr B	12,525	12,525	12,52875	12,52875	12,525	12,50	12,525	12,53	12,52	12,52
Fr Fr	148,20	148,12	148,135	148,12	148,10	148,30	148,17	148,15	148,20	148,18
Fr Sv acc.	142,40	142,38	142,39	142,39	142,34	142,45	142,39	142,35	142,37	142,37
Lst	1748,25	1748,20	1748,375	1748,375	1748 —	1749,10	1748,125	1748,35	1748,375	1748,[illegible]0
Dm occ	148,55	148,55	148,58	148,58	148,49	148,50	148,50	148,50	148,57	148,54
Scell Aust.	23,99	23,99	23,995	24,005	23,90	24,05	24 —	24 —	23,99	23,99

Media dei titoli del 25 febbraio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id 3,50 % 1902	60,40
Id 5 % 1935	9[illegible],275
Redimibile 3,50 % 1934	82,90
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,225
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,225
Id. 5 % 1936	9[illegible],275
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	9[illegible],925
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	637,625
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,382
1 Corona norvegese	87,371
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,145
1 Franco svizzero acc.	142,39
1 Lira sterlina	1748,25
1 Marco germanico	148,582
1 Scellino austriaco	24,002

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 10

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 5 % (1936)	10295	6.220 —	Biasacchio Giulia Olga Dorotea di *Antonio* moglie di Filippelli Michele di Giuseppe, dom a Tropea (Catanzaro), vincolato per dote.	Biasacchio Giulia Olga Dorotea di *Adamo Antonio*, ecc, come contro.
B. T. N. 5 % (1963)	689	1 500 —	*Armili* Antonietta fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Sgaroi Tommasa vedova *Armili*, dom a Rolo (Reggio Emilia)	*Armilli* Antonietta fu Andrea minore sotto la patria potestà della madre Sgarbi Tommasa vedova *Armilli*, dom a Rolo (Reggio Emilia)
P. R 3,50 % (1934)	34389	87,50	Raimondi Luigi di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Tortona (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosina* fu Lorenzo vedova di Poggi Mario, dom. in Tortona	Come contro con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosa* fu Lorenzo vedova di Poggi Mario, dom in Tortona.
Id.	34390	262,50	Poggi Giuseppe Mario ed Elvira di Alberto, minori sotto la patria potestà del padre, dom a Tortona, con usufrutto vitalizio a Rossi *Rosina*, ecc, come sopra	Come contro, con usufrutto a Rossi *Rosa*, ecc, come sopra
Id.	34391	101,50	Prole nascitura di Poggi Alberto fu Giuseppe, dom a Tortona, con usufrutto come sopra	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T N 5 % (1959)	11762	9.250 —	Fontana Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe, dom a Casapesenna di San Cipriano di Aversa	Fontana Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe dom a Casapesenna di San Cipriano di Aversa
Id.	11763	9.250 —	Fontana Francesco, Giuseppe e Maria fu Luigi minori sotto la patria potestà della madre *Riccardi Giuseppina* fu Giuseppe dom a Casapesenna di San Cipriano di Aversa con usufrutto vitalizio a quest'ultima	Fontana Francesco Giuseppe e Maria fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre *Riccardo Maria Giuseppa* fu Giuseppe, ecc, come contro
Cons 3,50 % (1906)	714893	1.813 —	Pellegrino *Giovannina* fu Leonardo, moglie di Miletti Fulvio, dom in Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pellegrino Michelangelo fu Urbano e Del Vecchio *Francesca* fu Angelo Maria vedova di Pellegrino Leonardo domiciliati in Castelfranco in Miscano (Benevento)	Pellegrino *Maria Giovanna* fu Leonardo, moglie di Miletti Fulvio dom in Bonito (Avellino), con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a Pellegrino Michelangelo fu Urbano e Del Vecchio *Maria Francesca* fu Angelo Maria, vedova di Pellegrino Leonardo domiciliati in Castelfranco in Miscano (Benevento)
Rendita 5 % (1935)	28097	50 —	Peluso *Giuseppina* fu Gabriele, moglie di *Ciliberto* Pietro fu Pasquale, dom. in Polla (Salerno).	Peluso *Maria Giuseppa* fu Gabriele, moglie di *Ciliberti* Pietro fu Pasquale, dom in Polla (Salerno)
Id.	96704	430 —	Opera Pia Ricovero Crotti amministrato dalla Congregazione di carità Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di *Lucini Lucia* fu Gaetano vedova Parietti.	Come contro, con usufrutto a favore di *Luccini Rosa Lucia* fu Gaetano, vedova Parietti.
P. R. 3,50 % (1934)	67280	1.046,50	*Gianporcaro Giovannina* di Rosario, moglie di Vassallo Ferdinando, vincolato per dote.	*Giamporcaro Giovanna* di Rosario, ecc, come contro.
B. T. Q. 5 %	760	1.675 —	Frison *Maria* fu Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Negrini Danila fu Alessandro.	Frison *Anna Maria* fu Clemente, minore, ecc, come contro.
Id.	761	825 —	Frison *Maria* fu Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Negrini Danila fu Alessandro, con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Frison *Anna Maria* fu Clemente, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5 %	758	1.675 —	Frison *Marisa* fu Clemente, minore sotto la patria potestà della madre Negrini Danila fu Alessandro	Frison *Bruna* fu Clemente, minore, ecc., come contro.
Id.	759	825 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Negrini Danila fu Alessandro	Come sopra, con usufrutto a Negrini Danila fu Alessandro
B. T. N. 5 % (1961)	1411	43.500 —	Scannapieco *Antonina* di *Michele* moglie di Forte Sigismondo di Antonio, dom a Vieste, vincolato per dote	Scannapieco *Nina* di *Michelino*, moglie, ecc, come contro.
P. N. 5 %	32845	100 —	Angelillis *Angelina* fu Biagio, vincolato per dote	Angelillis *Angela-Chiara* fu Biagio, vincolato per dote
P. R. 3,50 % (1934)	486658	647,50	Viano Ambrogio fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Demaria *Giuseppina* vedova Viano Ambrogio, dom in Castelmagno (Cuneo), con usufrutto a quest'ultima	Viano Ambrogio fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Demaria *Teresa* vedova Viano Ambrogio, dom in Castelmagno (Cuneo), con usufrutto a quest ultima

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite

Roma, addì 14 febbraio 1958

Il direttore generale SCIPIONE

(857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*)

Elenco n 8

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n 536 e 75, del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, e art 37 della legge 12 agosto 1957, n 752, si notifica che, ai termini dell'art 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Rendita 5 % (1935)	258550	Orsi Carlo fu Romeo, dom in Roma. Vincolato per cauzione	10.000 —
Id.	52315	Petrucci Maria fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Basili Angela fu Luigi, vedova Petrucci Domenico, dom. a Collalto Sabino (Roma).	200 —
Id.	52316	Come sopra	110 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(913)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1958

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1957 AL 31 GENNAIO 1958			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5.415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive { competenza	1.390.465		1.238.664	
Entrate e spese di bilancio effettive { residui	85.361		323.910	
Totale		1.475 826		1.562 574
In conto movimento capitali { competenza	27.447		36.133	
In conto movimento capitali { residui	14.118		6.641	
Totale		41.565		42.774
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.709.462		1.540.704	
Conti correnti	4.021.138		4.057.218	
Incassi da regolare	761.524		722 315	
Altre gestioni	1.964.299		1.775.422	
Totale		8.456.423		8.095 659
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	2.096		2.705	
Pagamenti da regolare	51.840		95 433	
Altri crediti	3.320 614		3.556 223	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15.731		10.260	
Totale		3.390 311		3.664 621
Totale generale incassi e pagamenti		13.369.540		13 365 628
Fondo di cassa al 31 gennaio 1958		—		3.912
Totale a pareggio		13.369.540		13.369.540

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 GENNAIO 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		3.912	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	800		
Pagamenti da regolare	85 835		
Altri crediti	622 627		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	41.529		
Totale crediti		750 791	
In complesso			754.703
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.086.621		
Conti correnti	431.639		
Incassi da regolare	65.710		
Altre gestioni	417.756		
Totale debiti			4.001.726
Situazione del Tesoro (passività)			3 247 023
Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1958	42.297		

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro DI CRISTINA

(984)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1958

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa . . . . L.		4.229.042.172 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . . . »		1.772.798.105 —
Cassa . . . . »		5.985.885.475 —
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		392.265.026.157 —
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		163.069.794 —
Anticipazioni . . . . »		53.176.891.352 —
Disponibilità in divisa all'estero . . . . . . »		71.074.331.611 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . »		71.058.033.287 —
Immobili per gli uffici . . . . »		1 —
Debitori diversi . . . . »		1.068.479.223 512 —
Partite varie . . . . »		3.310.505.868 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee . . . . »		77.000.000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie . . . . »		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime . . . . »	31.245.348.495 —	
		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000) L.		173.503.190 682 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro . . . . »		345.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . . »		29.049.481.218 —
Spese . . . . »		1.416.327.305 —
L.		2.785.322.636.404 —
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . »		3.209.840.251.779 —
L.		5.995.162.888.183 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		31.140.111 —
TOTALE GENERALE . . . L.		5 995 194 028.294 —

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		1.750.874 656 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »		13.951.898.318 —
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		113.488.246.649 —
Conti correnti vincolati . . . . »		726 444.551.113 —
Creditori diversi . . . . »		164.064 787.550 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:		
Governo italiano - Fondi in lire (saldo) . . . . . L.	53.901.769.027 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi »	42 682.496.024 —	
		11.219.273 003 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura L		424.124.818 —
Rendite del corrente esercizio . . . . »		1.446.408.411 —
L.		2.781.913.946.362 —
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario . »	1.874.306 059 —	
Fondo di riserva straordinario »	1.234.383.983 —	
		3.408 690 042 —
L.		2.785.322.636.404 —
Depositanti . . . . »		3.209.840.251.779 —
L.		5.995.162.888.183 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		31.140.111 —
TOTALE GENERALE . . . L.		5.995.194.028.294 —

(983) *Il Governatore* MENICHELLA *Il Ragioniere generale* PIERINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco, da trasferirsi agli Enti di riforma fondiaria ivi indicati, e le date di decorrenza degli eventuali interessi sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola, rettifica di eventuali errori materiali.

N d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.			Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (cap. nominale) Lire	Data di decorrenza degli interessi
	Ente Maremma tosco-laziale							
1	CABELLA Giorgio di Luigi . .	Civitella Paganico	51.89.98	(terzo residuo - quota Ente)		2.851.211 —	2.850.000	—
2	CAMPANI Maria Luisa di Luigi maritata BASSI	Volterra	24.25.12	Id.	Id.	897.263,90	895.000	28- 3-1957
3	DELLA GHERARDESCA Carlotta maritata ANTINORI	Monteverdi Marittimo	19.55.84	Id.	Id.	365.669,05	365.000	—
4	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA « DEL MASCHERONE », con sede in Roma	Fiano Romano	21.24.39	Id.	Id.	4.588.668,80	4.585.000	—
5	TORLONIA Anna Maria e Giulia fu Carlo	Cerveteri	277.09.80	Id.	Id.	23.403.295,85	23.400.000	17-10-1956
	Ente Puglia e Lucania							
6	MARESCA Carlo fu Benedetto	Chieuti	70.48.51	Id.	Id.	3.660.231,40	3.660.000	4-10-1954
	E.T.F.A.S.							
7	COMPAGNIA IMMOBILIARE « DELLA TORRE » Società Anonima con sede in Genova	San Vito	37.67.78	Id.	Id.	681.411,35	680.000	5- 7-1956

Roma, addì 12 febbraio 1958

Visto, p *il Ministro* DATO

(825)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di tredici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 gennaio 1958 le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Fossacesia », con sede in Fossacesia (Chieti), costituita con atto in data 24 dicembre 1948 per notaio dott. Tommaso Pace;

2) Società cooperativa trasporti « So co tra », con sede in Milano, costituita con atto in data 15 giugno 1945 per notaio dott Arnaldo Natalucci Darienzo;

3) Società cooperativa mista « Acquisti e vendite collettive - La Maremmana », con sede in Grosseto, costituita con atto in data 7 novembre 1951 per notaio dott. Nicola Ruffolo;

4) Società cooperativa mista « Spartaco Lavagnini », con sede in Scansano (Grosseto), costituita con atto in data 21 marzo 1945 per notaio dott Renato Bonesi ;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani esercenti forni conto terzi », con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita con atto in data 20 ottobre 1955 per notaio dott. Luigi Vannozzi;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Florida - S A C E. - Afragolese », con sede in Napoli, costituita con atto in data 30 novembre 1948 per notaio dott. Nicola Monda,

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Essiccatoio cooperativo Bozzoli del Mandamento di Treviso », con sede in Treviso, costituita con atto in data 18 maggio 1949 per notaio dott. Carlo Marcati;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Scaricatori e guardiani di Porta a Mare », con sede in Pisa, costituita con atto in data 26 agosto 1946 per notaio dott. Pietro Antoni di Cocco,

9) Società cooperativa edilizia « Cirnea nuova », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 novembre 1950 per notaio dott. E Dragonetti;

10) Società cooperativa mista « Bellegra risorta », con sede in Bellegra (Roma), costituita con atto in data 5 dicembre 1946 per notaio dott. Ignazio Arcuri;

11) Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita con atto in data 11 aprile 1947 per notaio dott. Rodolfo Mazzoncini,

12) Società cooperativa di consumo e agricola, con sede in Santa Mama di Subbiano (Arezzo), costituita con atto in data 12 dicembre 1920 per notaio dott. A. Cantucci,

13) Società cooperativa edile « Dipendenti Società italiana autotrasporti e tramvie elettriche bresciane - Cedisiateb » con sede in Brescia, costituita con atto in data 6 giugno 1950 per notaio dott. Angelo Barsiza.

(892)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Le prove scritte del concorso per esami a ventisette posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1958, alle ore 8.

(971)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica avranno luogo in Roma, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 22, 23 e 24 aprile 1958, alle ore 8

(972)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario per la prova facoltativa di lingua tedesca.

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1958, la signora Fidora Anna Marina, professoressa di ruolo presso il liceo « A Righi » di Roma, è stata nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, per la prova facoltativa di lingua tedesca

(973)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi per titoli a sette posti di direttore di divisione ed a nove posti di direttore di sezione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n 363, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19,

Visti i decreti Ministeriali 21 giugno 1957, n 343 e 30 giugno 1957, n 342, pubblicati nel 1° Bollettino straordinario del 30 giugno 1957, con i quali sono stati banditi rispettivamente un concorso per esame speciale a tre posti ed un concorso per merito distinto a un posto per la promozione alla qualifica di primo ispettore tecnico, grado 8°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati,

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1957, n 5926, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, a seguito di domanda di opzione, è stato disposto, con effetto dal 1° luglio 1957, tra l'altro, l'inquadramento di alcuni funzionari del soppresso quadro degli ingegneri specializzati nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici,

Considerato che alcuni dei predetti funzionari provenienti dai gradi 10° e 9° partecipano ai suddetti concorsi per esame speciale e per merito distinto e che, se vincitori, saranno nominati all'ex grado 8° almeno dal 30 giugno 1957,

Considerata, altresì, l'opportunità di provvedere intanto, con il sistema indicato nella lettera *b*) della tabella *D* allegata al succitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n 363, al conferimento, nel limite di due terzi dei posti rimasti disponibili nelle qualifiche di direttore di divisione e di direttore di sezione, salvo a bandire i concorsi per titoli, di cui alla citata lettera *b*), per le qualifiche di consigliere di 1ª e 2ª classe, dopo l'espletamento dei predetti concorsi per esame speciale e per merito distinto per la promozione all'ex grado 8° gruppo *A*,

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

Decreta:

Art 1.

Sono banditi

1) un concorso per titoli a sette posti di direttore di divisione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, tabella *D*,

2) un concorso per titoli a nove posti di direttore di sezione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, tabella *D*

Art 2

A prescindere dai limiti di età, possono partecipare ai singoli concorsi

a) gli impiegati di corrispondente carriera e qualifica, in servizio presso le Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio,

b) gli impiegati di corrispondente carriera e qualifica delle altre Amministrazioni dello Stato, forniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile o idraulica, oppure in ingegneria industriale, sottosezione meccanica

Art 3

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, via delle Vergini n 19, Roma, tramite gli uffici dai quali gli aspiranti dipendono, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le domande degli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente art 2 dovranno essere corredate a cura del capo del servizio o della direzione da cui gli aspiranti stessi dipendono, di un rapporto informativo dal quale risultino le mansioni svolte nell ultimo biennio, nonchè il proprio parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso per ciascun aspirante

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare

a) le esatte generalità (scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) l'Amministrazione dalla quale dipendono,

c) la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita (requisiti essenziali che, a norma del precedente art 2, danno titolo a partecipare ai concorsi per la corrispondente qualifica);

d) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza

Alla domanda stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) copia aggiornata in competente bollo (L 200 per ogni foglio), dello stato di servizio civile dalla quale risultino anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio,

2) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dalla compente Università, con l'indicazione dei voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi e del voto riportato nell'esame di laurea;

3) certificati, in competente bollo, relativi alle prestazioni professionali dei concorrenti,

4) tutti gli altri titoli, in competente carta bollata che il concorrente ritenesse utile produrre, agli effetti della valutazione della capacità professionale

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi ai concorsi per le singole qualifiche di cui al precedente art 1 saranno approvati con decreto Ministeriale.

Art 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, unica per i concorsi di cui ai punti 1) e 2) del precedente art 1, è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, ed è composta di altri quattro membri, dei quali uno professore ordinario di Università, uno magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di Consigliere di Stato o corrispondente e due impiegati del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparato

Avrà le funzioni di segretario un impiegato del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art 6.

La suddetta Commissione esaminerà e vaglierà i titoli prodotti da ciascun aspirante in relazione alle necessità dei servizi tecnici e alla natura dell'attività e delle funzioni che i vincitori, in relazione anche alla qualifica per la quale concorrono, saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione

Art. 7.

Le graduatorie di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine stabilito in base a coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione giudicatrice, in relazione ai titoli prodotti da ciascun candidato

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

I candidati che eventualmente si dovessero classificare nelle graduatorie a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª Ufficio concorsi, via delle Vergini n 19, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti comprovanti il possesso di alcuno dei requisiti di cui al precitato art. 5 del testo unico

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I posti messi a concorso per ciascuna qualifica di cui all'art 1 saranno assegnati secondo l'ordine delle predette graduatorie

Art 8.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, un certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata predetta, da un medico provinciale, o militare, o dall ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

Il certificato stesso, se rilasciato dal medico condotto, dovrà essere legalizzato dal sindaco, dai suoi delegati o dal segretario comunale.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi, che avranno documentato il possesso del requisito di cui all'art 8, saranno nominati nella qualifica per la quale hanno concorso, con le competenze spettanti alla qualifica stessa di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

La posizione giuridica di ciascun vincitore verrà determinata con i provvedimenti di nomina

I vincitori dei concorsi che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti saranno conferiti ad altrettanti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 30 novembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 6, foglio n. 273. — VENTURA SIGNORETTI

(950)

Concorsi per titoli a due posti di direttore di divisione ed a tre posti di direttore di sezione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19,

Visti i decreti Ministeriali 21 giugno 1957, n. 343 e 30 giugno 1957, n 342, pubblicati nel primo Bollettino straordinario del 30 giugno 1957, con i quali sono stati banditi rispettivamente un concorso per esame speciale a tre posti ed un concorso per merito distinto a un posto per la promozione alla qualifica di primo ispettore tecnico, grado 8°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati,

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1957, n. 5926, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale, a seguito di domanda di opzione, è stato disposto, con effetto dal 1° luglio 1957, tra l'altro, l'inquadramento di alcuni fun-

zionari del soppresso quadro degli ingegneri specializzati nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti;

Considerato che alcuni dei predetti funzionari provenienti dai gradi 10° e 9° partecipano ai suddetti concorsi per esame speciale e per merito distinto e che, se vincitori saranno nominati all'ex grado 8° almeno dal 30 giugno 1957;

Considerata, altresì, l'opportunità di provvedere intanto, con il sistema indicato nella lettera *b*) della tabella *E* allegata al succitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, al conferimento, nel limite di due terzi dei posti rimasti disponibili nelle qualifiche di direttore di divisione e di direttore di sezione, salvo a bandire i concorsi per titoli, di cui alla citata lettera *b*), per le qualifiche di consigliere di 1ª e 2ª classe, dopo l'espletamento dei predetti concorsi per esame speciale e per merito distinto per la promozione all'ex grado 8°, gruppo *A*;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi:

1) un concorso per titoli a due posti di direttore di divisione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, tabella *E*;

2) un concorso per titoli a tre posti di direttore di sezione nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, tabella *E*.

Art. 2.

A prescindere dai limiti di età, possono partecipare ai singoli concorsi:

a) gli impiegati di corrispondente carriera e qualifica in servizio presso le Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana, anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio;

b) gli impiegati di corrispondente carriera e qualifica delle Amministrazioni dello Stato, forniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione trasporti.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, tramite gli uffici dai quali gli aspiranti dipendono entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande degli aspiranti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 dovranno essere corredate, a cura del capo del servizio o della direzione da cui gli aspiranti stessi dipendono, di un rapporto informativo dal quale risultino le mansioni svolte nell'ultimo biennio, nonchè il proprio parere, favorevole o meno all'ammissione al concorso per ciascun aspirante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le esatte generalità (scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) l'Amministrazione dalla quale dipendono;

c) la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita (requisiti essenziali che, a norma del precedente art. 2, danno titolo a partecipare ai concorsi per la corrispondente qualifica);

d) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Alla domanda stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) copia aggiornata, in competente bollo (L. 200 per ogni foglio), dello stato di servizio civile dalla quale risultino anche i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Università, con l'indicazione dei voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi e del voto riportato nell'esame di laurea;

3) certificati, in competente bollo, relativi alle prestazioni professionali dei concorrenti;

4) tutti gli altri titoli, in competente carta bollata, che il concorrente ritenesse utile produrre, agli effetti della valutazione della capacità professionale.

La firma in calce alle domande dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi ai concorsi per le singole qualifiche di cui al precedente art. 1 saranno approvati con decreto Ministeriale.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, unica per i concorsi di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 1, è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, ed è composta di altri quattro membri dei quali un professore ordinario di Università, un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente e due impiegati del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparato.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 6.

La suddetta Commissione esaminerà e vaglierà i titoli prodotti da ciascun aspirante in relazione alle necessità dei servizi tecnici e alla natura dell'attività e delle funzioni che i vincitori, in relazione anche alla qualifica per la quale concorrono, saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione.

Art. 7.

Le graduatorie di merito, distinte per ciascuno dei concorsi di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine stabilito in base a coefficienti numerici che verranno determinati dalla Commissione giudicatrice, in relazione ai titoli prodotti da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che eventualmente si dovessero classificare nelle graduatorie a parità di merito, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti comprovanti il possesso di alcuno dei requisiti di cui al precitato art. 5 del testo unico.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso per ciascuna qualifica di cui all'art. 1 saranno assegnati secondo l'ordine delle predette graduatorie.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Divisione 1ª - Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, un certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata predetta, da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato dal medico condotto dovrà essere legalizzato dal sindaco, dai suoi delegati o dal segretario comunale.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di

residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Art. 9

I vincitori dei concorsi, che avranno documentato il possesso del requisito di cui all'art. 8 saranno nominati nella qualifica per la quale hanno concorso, con le competenze spettanti alla qualifica stessa di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La posizione giuridica di ciascun vincitore verrà determinata con i provvedimenti di nomina.

I vincitori dei concorsi che, senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti saranno conferiti ad altrettanti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1957

Il Ministro MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 6, foglio n. 274. — VENTURA SIGNORETTI

(951)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 10043 del 25 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1956;

Visto il verbale in data 27 gennaio 1958, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1	Jannaccone Alberto	punti	58,564	su 100
2	Jannaccone Umberto	»	57,400	»
3	Piccolboni Giuseppe	»	56,188	»
4	Crusi Antonio	»	55,491	»
5	Fasoli Delio	»	53,576	»
6	Ruffini Mario	»	53,409	»
7	Pagliaini Giovanni	»	53,055	»
8	Chincarini Fausto	»	52,335	»
9	Tellarini Ennio	»	52,063	»
10	Brocco Gaetano	»	51,735	»
11	Vantini Angelo	»	51,567	»
12	Gottin Marcello	»	51,149	»
13	Visco Luigi	»	51,039	»
14	Tizian Sergio	»	50,852	»
15	Panato Alfredo	»	50,528	»
16	Righetti Giovanni	»	50,334	»
17	Visona Dino	»	50,320	»
18	Poletti Franco	»	50,067	»
19	Zandonà Adelino	»	49,920	»
20	Contente Remo	»	49,321	»
21	Sebastiano Fabio	»	49,090	»
22	Negri Sandro	»	48,666	»
23	Spinamano Bruno	»	48,418	»
24	Sonato Abramo	punti	48,319	su 100
25	Cavallo Giulio	»	48,108	»
26	Rampo Luigi	»	48,076	»
27	Faccini Giancarlo	»	48,001	»
28	Criscuolo Raffaele	»	47,827	»
29	Villano Carlo	»	47,712	»
30	Pagani Giorgio	»	45,182	»
31	Bogoni Angelo	»	44,368	»
32	Masotto Giambattista	»	44,191	»
33	Bazzani Amedeo	»	43,345	»
34	Giubbolini Mauro	»	43,036	»
35	Tarocco Adriano	»	39,962	»
36	Caruti Armando	»	37,298	»
37	Principi Mario	»	36,900	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 10043 del 25 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 6241 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Jannaccone Alberto: Monteforte d'Alpone (frazioni Costalunga Brognoligo);
2) Jannaccone Umberto: Erbezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto GAIA

(957)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 30946 del 19 settembre 1952, con il quale fu bandito, tra l'altro, il concorso pubblico per l'attribuzione dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Augusta (frazione di Brucoli), Buscemi, Carlentini (frazione di Pedagaggi), Floridia, Melilli (frazione di Villasmundo) e Noto (frazione di Testa dell'Acqua);

Visti i verbali della Commissione giudicatrice in data 19 e 28 novembre e 4, 5 e 16 dicembre 1957;

Visto l'art. 13 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato nelle premesse:

N.	Nome		Punti	
1.	Carbonaro dott. Ignazio	punti	50,060	su 100
2.	Tumscitz dott.ssa Giuseppina	»	49,000	»
3.	Mandolfo dott. Francesco	»	45,575	»
4.	Leone dott. Alfredo	»	45,181	»

5 Cultrera dott Pasquale . . .	punti 45 136	su 100
6 Quartarone dott Angelo	» 43 372	»
7 Di Gregorio dott Giacomo	» 42,000	»
8 Gangi dott Carmelo .	» 35,269	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e in quella della « Regione siciliana » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Siracusa e dei comuni di Augusta, Buscemi, Carlentini, Floridia, Melilli e Noto

Siracusa, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto ONETO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio n 5033 del 17 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio n 36946 del 19 settembre 1952,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n 1265,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato nelle premesse per le condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi

1) Carbonaro dott Ignazio Floridia,

2) Tumscitz dott ssa Giuseppina Augusta, frazione di Brucoli,

3) Mandolfo dott Francesco· Melilli, frazione di Villasmundo,

4) Leone dott Alfredo Buscemi;

5) Cultrera dott Pasquale: Noto, frazione di Testa dell'Acqua,

6) Quartarone dott Angelo· Carlentini, frazione di Pedagaggi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Siracusa e dei comuni di Augusta, Buscemi, Carlentini, Floridia, Melilli e Noto

I sindaci dei Comuni suindicati sono incaricati di provvedere, per quanto di loro competenza, alla nomina dei vincitori

Siracusa, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto ONETO

(975)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto prefettizio n 37113 in data 1° dicembre 1957, col quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1957,

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati

Visto l art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1957, è costituita come segue.

Presidente

Rossi dott Luigi, vice prefetto.

Componenti

Meschini dott Stelio, veterinario provinciale,

Palminieri prof Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria,

Romboli prof Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria,

Franceschi dott Alfredo, veterinario condotto

Segretario

Vannucchi dott Giovanni Aldo, direttore di sezione

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà sede in Pisa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura

Lucca, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto MAURO

(935)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.